

STATUTO

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: RIMINI RN VIA DELLA FIERA 52

Codice fiscale: 03552260402

Numero Rea: RN - 297893

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la Società per Azioni denominata "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A."

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell' indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;
- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi, nonchè rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E RECESSO

Art. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 49.497.200,00 (quarantanovemilioniquattrocentonovantasettemiladuecento virgola zero zero) suddiviso in numero 49.497.200 (quarantanovemilioniquattrocentonovantasettemiladuecento) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art. 6 - AZIONI.

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod.Civ..

Art. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In forza della delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 28 Giugno 2007, il capitale sociale potrà essere aumentato, con delibera o con delibere degli Amministratori, in una o più volte, ed entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno di detta delibera dell'Assemblea straordinaria, di un importo fino al massimo di Euro 54.000.000,00 (cinquantaquattromilioni virgola zero zero) mediante emissione di n. 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da offrirsi, con o senza sovrapprezzo, secondo le determinazioni dell'Organo amministrativo delegato, agli Azionisti per la sottoscrizione nell'esercizio del loro diritto di opzione, e, per la parte inoptata, ovvero anche a terzi, con esclusione o limitazione del

diritto di opzione.

La conferita delega:

- a) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento del capitale sociale, entro i limiti sopra deliberati, con una o con più delibere e per importo o importi anche minori di quello massimo sopra deliberato;
- b) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti, da liberarsi in denaro o in natura, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, con facoltà di collocamento delle nuove azioni a favore di soggetti terzi che rispondano ai requisiti posseduti dagli attuali soci. Nei casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, alle deliberazioni dell'organo amministrativo deve essere allegata una apposita relazione redatta specificando le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, nonché le ragioni del conferimento in natura. Tale relazione deve essere sottoposta all'esame del collegio sindacale che esprime il proprio motivato parere sul prezzo di emissione delle nuove azioni;
- c) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti di capitale sociale con le modalità, ove lo riterranno, di cui all'articolo 2439, comma 2, del Codice civile, nel senso che costoro potranno deliberare l'aumento o gli aumenti anche in via scindibile, stabilendo che, in mancanza di sottoscrizione dell'aumento o degli aumenti che verranno deliberati, entro i termini che saranno stabiliti nella o nelle relative delibere, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari soltanto a quello delle sottoscrizioni;
- d) attribuisce agli Amministratori ogni più ampio potere in ordine alla determinazione di eventuale sovrapprezzo per le nuove azioni ordinarie che verranno emesse, nonché in ordine alle modalità, termini, condizioni dell'aumento o degli aumenti di capitale che costoro delibereranno nell'esercizio della delega.

Ferma restando la facoltà come sopra conferita agli Amministratori, ed anche nel periodo di validità della stessa, la Società potrà, mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria, aumentare, in una o più volte, sia il capitale sociale attuale che quello che dovesse all'epoca risultare per effetto dell'esercizio, da parte degli Amministratori, della facoltà come sopra loro conferita, con qualsiasi modalità, e quindi, anche, eventualmente, mediante delibere di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice civile, senza che le eventuali delibere di aumento del capitale sociale che fossero assunte dall'Assemblea straordinaria costituiscano revoca implicita alla delega come sopra conferita, fatta salva, ovviamente, eventuale diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria stessa e fatto salvo il principio secondo cui non potrà deliberarsi ulteriore aumento di capitale fintanto che non sia stato integralmente eseguito l'eventuale

precedente aumento con la liberazione delle azioni corrispondentemente emesse.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art 2441 del cod. civ. per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all' offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall' arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione (risultante dal timbro postale).

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, proquota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Il diritto di prelazione non vige in caso di trasferimenti a favore di parenti in linea retta e collaterale, entrambe fino al secondo grado compreso, nonché a società controllate e controllanti.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI

L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione, nei limiti previsti dalla legge, di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue azioni, nei casi previsti per legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni assembleari della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

La partecipazione per la quale è stato effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - ASSEMBLEA.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 Cod.Civ..

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione

prevista dall'art. 2428 del cod. civ. le ragioni della dilazione.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione – raccomandata A.R, raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail),- che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.2366 3° comma Cod.Civ..

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

Art. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda e nell'ulteriore convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Art. 16 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in particolare inderogabilmente riservate all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori; designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 20 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 17 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri.

Gli Amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare senza indugio l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art. 19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, telex o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno

cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail) da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purchè sussistano le condizioni richieste in tema di Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, e nei limiti e con le modalità dell'art. 2381 Cod.Civ., può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 22 – REMUNERAZIONE

Ai componenti dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Art. 23 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Compete all'assemblea ordinaria la scelta del soggetto a cui affidare il controllo contabile.

Al revisore o alla società incaricata del controllo contabile spettano i poteri e le attribuzioni ad esso conferiti dagli artt. 2409 bis e ss.del cod. civ..

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi eventuali limiti di legge, tutte le controversie che dovessero sorgere fra la società ed uno o più soci, ovvero fra più soci, in relazione alla Società qui costituita verranno risolte tramite arbitrato rituale.

Qualora la disputa coinvolga due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, ivi compreso quello che svolgerà le funzioni di Presidente.

Qualora la disputa coinvolta più di due parti, e queste spontaneamente si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali omogenei e contrapposti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tali raggruppamenti verrà nominato un solo arbitro, che sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne.

L'arbitro avrà sede in Rimini, nella sede della Corte Arbitrale delle Romagne. Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Cod. Civ. e delle Leggi speciali in materia.

=====